



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0382/2018**

23.11.2018

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Laura Agea

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	24
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	25
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	43
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	44



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0171),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0130/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione giuridica (A8-0382/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) ***Il principio 10 del*** pilastro europeo dei diritti sociali<sup>43</sup>, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, sancisce che ogni lavoratore ha ***il*** diritto un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, come pure a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori ***e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro***, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.

---

<sup>43</sup> Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, [https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights\\_it](https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it)

#### *Emendamento*

(1) ***La concretizzazione dei principi e dei diritti enunciati nel*** pilastro europeo dei diritti sociali<sup>43</sup>, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, ***costituisce un impegno politico comune e una responsabilità condivisa dell'Unione, degli Stati membri e delle parti sociali, conformemente alle loro rispettive competenze. Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali*** sancisce che ogni lavoratore ha diritto ***a*** un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, come pure a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, ***indipendentemente dalle condizioni e dalla durata dell'occupazione o dell'esposizione.***

---

<sup>43</sup> Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, [https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights\\_it](https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it)

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(1 bis) Gli articoli da 153 a 155 TFUE stabiliscono la sfera di competenza e i poteri delle parti sociali per quanto riguarda la negoziazione e l'applicazione***

*degli accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce, in particolare, il diritto fondamentale alla vita (articolo 2) e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque sotto il profilo della salute, della sicurezza e della dignità (articolo 31, paragrafo 1).*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup> ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La direttiva 2004/37/CE, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce **un livello coerente di** protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE. Le prescrizioni minime di cui alla direttiva 2004/37/CE mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi.

##### *Emendamento*

(2) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup> ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La direttiva 2004/37/CE, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce **la** protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti **devono essere basati su riscontri empirici, essere proporzionati e misurabili e dovrebbero essere** stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi dati scientifici e tecnici **aggiornati**, la fattibilità economica **della loro applicazione e della loro osservanza**, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. **Tali valori limite** sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE. Le prescrizioni minime di cui alla direttiva 2004/37/CE mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di

stabilire, *in stretta cooperazione con le parti sociali*, valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi. *Ove sia stato stabilito un valore limite per un agente cancerogeno o mutageno, l'esposizione dei lavoratori dovrebbe essere ridotta, per quanto tecnicamente possibile, al di sotto di tale valore limite.*

**Emendamento 4**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e/o mutagene di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le sostanze, le miscele o i procedimenti di cui all'allegato I della presente direttiva. Le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e/o mutagene di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono quelle oggetto di una classificazione armonizzata o classificate in conformità degli articoli 4 e 36 di tale regolamento e notificate all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma dell'articolo 40 del medesimo regolamento. Dette sostanze sono elencate nell'inventario pubblico delle classificazioni e delle etichettature gestito dall'ECHA. È opportuno ricercare una maggiore cooperazione con il Centro Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) affinché in futuro anche le sostanze classificate dallo IARC come sostanze cancerogene di categoria 1 o 2A siano considerate rispondenti ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE)*



## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 ter) Tra gli Stati membri persistono notevoli differenze per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per gli agenti cancerogeni e mutageni, il che determina differenti livelli di protezione dei lavoratori all'interno dell'Unione e distorce altresì la concorrenza.***

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'impiego di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. ***In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione,***

(3) I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. ***I valori limite dovrebbero essere rivisti periodicamente in conformità del principio di precauzione e del principio di protezione dei lavoratori, nonché alla luce di solidi dati scientifici e tecnici disponibili in materia di agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite per le sostanze elencate nell'allegato III sono intesi a minimizzare, nella misura del possibile, il rischio addizionale di cancro derivante dall'esposizione professionale a tali sostanze. Su tale base, il rischio addizionale non dovrebbe essere superiore a 1 su 2500 della media ponderata nel tempo di una normale vita lavorativa. Dovrebbero essere altresì presi in considerazione il miglioramento delle tecniche di misurazione, le misure di gestione del rischio e altri fattori pertinenti.*** Il rispetto di detti valori limite

*ove vi siano incertezze.*

non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'impiego di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) In farmacologia, per farmaci pericolosi si intendono i farmaci dei quali è nota la nocività, a causa dei loro effetti genotossici, cancerogeni, teratogeni, reprotossici e altrimenti tossici a basse dosi<sup>1 bis</sup>. Fra di essi rientrano gli agenti citotossici, che inibiscono o impediscono la rapida crescita e divisione delle cellule tumorali e che sono utilizzati principalmente per il trattamento del cancro, spesso nell'ambito di un regime di chemioterapia. Tuttavia, i farmaci citotossici disponibili per uso corrente in genere non sono selettivi e possono pertanto danneggiare anche le cellule normali (non tumorali). Pertanto, molti farmaci citotossici sono noti per essere genotossici, cancerogeni e mutageni.***

---

<sup>1 bis.</sup> ***Monografie IARC sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la***

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 ter) È dunque importante proteggere i lavoratori esposti a sostanze cancerogene o mutagene derivanti dalla preparazione, dalla somministrazione o dallo smaltimento di farmaci pericolosi, compresi i farmaci citostatici/citotossici, o la cui professione comporta l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene nel contesto della fornitura di servizi di pulizia, trasporto, lavanderia, smaltimento di farmaci pericolosi o di materiali contaminati dagli stessi, nonché nel quadro dell'assistenza personale a pazienti trattati con farmaci pericolosi. Come primo passo, la Commissione ha pubblicato, in una guida dedicata alla prevenzione e alle buone pratiche, orientamenti specifici volti a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nel settore sanitario, compresi i rischi legati all'esposizione a farmaci citotossici.**

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 3 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 quater) Come secondo passo, la Commissione dovrebbe tener conto dei più recenti sviluppi in ambito scientifico e valutare su tale base la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE per includervi i**

*farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici, che sono cancerogeni o mutageni, o di proporre uno strumento giuridico più appropriato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori che manipolano tali farmaci. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, un'adeguata proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali. In tale contesto è tuttavia essenziale che, conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, non sia messo in discussione o compromesso l'accesso dei pazienti alle migliori terapie disponibili.*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti **da** valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati.

#### *Emendamento*

(5) I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti ***nell'allegato III sotto forma di*** valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati. ***Nell'allegato II della direttiva 2004/37/CE possono essere formulate raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che non hanno però carattere vincolante.***

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi

#### *Emendamento*

(6) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. ***La Commissione dovrebbe rivedere***

valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH). Le informazioni relative al rischio residuo, *rese disponibili al pubblico a livello di Unione*, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. La trasparenza di *tali informazioni* dovrebbe essere *ulteriormente incoraggiata*.

*periodicamente la direttiva e presentare, se del caso, adeguate proposte legislative.* È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, *le* raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e *i* pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come *i* pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) *e le monografie del Centro internazionale di ricerca sul cancro (IARC<sup>1bis</sup>)*. Le informazioni relative al rischio residuo sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni *e dovrebbero essere rese disponibili al pubblico a livello di Unione.* *In questo contesto* la trasparenza è *uno strumento di prevenzione e* dovrebbe essere *garantita.* *La presente direttiva segue le raccomandazioni specifiche dello SCOEL e dell'ACSH, la cui importanza è stata messa in evidenza in occasione di precedenti modifiche della direttiva 2004/37/CE.*

---

<sup>1bis</sup> *Il Centro internazionale di ricerca sul cancro è stato fondato nel 1965 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) delle Nazioni Unite.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) È inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, **compreso l'assorbimento cutaneo**, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all'allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE.

*Emendamento*

(7) **Alla luce dei dati scientifici**, è inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, **viste le osservazioni relative alla possibilità di assorbimento cutaneo – concretamente attraverso una nota relativa alla penetrazione cutanea (skin notation) –**, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all'allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE.

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva  
Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis) La campagna 2018-2019 dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sul tema salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e gestione delle sostanze pericolose rappresenta un primo passo. È necessario che l'EU-OSHA operi in stretta collaborazione con gli Stati membri e rafforzi lo scambio di buone pratiche per fornire informazioni mirate ed esempi di buone prassi ai lavoratori a contatto con determinate sostanze, in particolare i citotossici, richiamando l'attenzione sull'evoluzione delle politiche in materia sul quadro legislativo già in vigore.**

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva  
Considerando 11 bis (nuovo)**

**(11 bis) Il cadmio (Cd) è un elemento presente in natura cui gli esseri umani sono esposti attraverso le sigarette, gli alimenti e le fonti industriali. I reni, e probabilmente le ossa, sono gli organi più sensibili alla tossicità sistemica del cadmio a seguito di esposizione professionale (organi bersaglio critici). Il cadmio ha una tossicità cumulativa; le manifestazioni sistemiche associate all'esposizione cronica sono legate al carico corporeo dell'elemento (accumulo nel fegato e nei reni). I marcatori biologici come il livello di cadmio nelle urine (Cd-U) consentono di valutare il carico corporeo e di integrare tutte le fonti di esposizione al cadmio, inclusi gli alimenti contaminati e il fumo. L'utilizzo di questi biomarcatori nella maggior parte degli studi epidemiologici condotti in contesti professionali ha permesso ai ricercatori di documentare relazioni dose-effetto/risposta attendibili. Un valore limite biologico proteggerebbe dunque i lavoratori contro la tossicità sistemica del cadmio, principalmente dagli effetti renali e ossei<sup>1 bis</sup>. Il monitoraggio biologico può quindi contribuire alla protezione dei lavoratori sul posto di lavoro, ma solo quale strumento complementare al monitoraggio della concentrazione di cadmio (e dei suoi composti inorganici) nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore.**

---

1a

<https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pdf>

## Emendamento 15

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) Per quanto riguarda il cadmio, nel breve termine un valore limite di 0,001 mg/m<sup>3</sup> può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione sette anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,004 mg/m<sup>3</sup>.

*Emendamento*

(12) Per quanto riguarda il cadmio, nel breve termine un valore limite di 0,001 mg/m<sup>3</sup> può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione **di** sette anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,004 mg/m<sup>3</sup>. ***Negli Stati membri che attuano il monitoraggio biologico, il valore limite biologico dovrebbe essere pari a 2µg Cd/g creatinina e il valore limite della media ponderata nel tempo (TWA) su otto ore dovrebbe essere pari a 0,004 mg/m<sup>3</sup> (frazione respirabile). L'introduzione di tale valore limite non richiede un periodo di transizione. La Commissione dovrebbe elaborare linee guida per l'attuazione pratica di tale monitoraggio biologico.***

**Emendamento 16**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

(17) La formaldeide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Si tratta di una sostanza cancerogena genotossica che agisce a livello locale. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite di lungo e breve termine per tale sostanza cancerogena. La formaldeide è inoltre un allergene da contatto per la pelle (sensibilizzante cutaneo). È opportuno pertanto stabilire un valore limite per la formaldeide e corredarlo di una nota

*Emendamento*

(17) La formaldeide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Si tratta di una sostanza cancerogena genotossica che agisce a livello locale. ***Esistono prove sufficienti della cancerogenicità per l'uomo della formaldeide. La formaldeide causa cancro nasofaringeo e leucemia<sup>47 bis</sup>.*** In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite di lungo e breve termine per tale sostanza cancerogena. La formaldeide è inoltre un allergene da contatto per la



relativa alla sensibilizzazione cutanea. Inoltre, su richiesta della Commissione l'ECHA sta raccogliendo le informazioni esistenti per valutare la potenziale esposizione alla formaldeide e ai prodotti che rilasciano formaldeide sul luogo di lavoro, compresi gli usi industriali e professionali<sup>48</sup>.

---

48

[https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde\\_cion\\_reqst\\_axvdossier\\_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e](https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e)

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

pelle (sensibilizzante cutaneo). È opportuno pertanto stabilire un valore limite per la formaldeide e corredarlo di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea. Inoltre, su richiesta della Commissione l'ECHA sta raccogliendo le informazioni esistenti per valutare la potenziale esposizione alla formaldeide e ai prodotti che rilasciano formaldeide sul luogo di lavoro, compresi gli usi industriali e professionali<sup>48</sup>.

---

<sup>47a</sup> <https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-29.pdf>

48

[https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde\\_cion\\_reqst\\_axvdossier\\_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e](https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e)

*Emendamento*

**(17 bis) I fissativi a base di formaldeide sono abitualmente utilizzati nelle strutture sanitarie dell'Unione per la fissazione standardizzata di campioni di tessuto, dati la facilità di manipolazione, l'elevato grado di precisione e l'estrema adattabilità, che finora nessun altro gruppo di fissativi è riuscito a garantire. La diagnosi di varie malattie, tra cui il cancro, da parte del patologo si basa dunque sul riconoscimento di tracce microscopiche nel tessuto fissato in un fissativo a base di formaldeide. Le concentrazioni di formaldeide utilizzate nel settore sanitario sono minime, rispetto a quelle utilizzate nell'industria, e se è vero che le strutture sanitarie dell'Unione dovrebbero prendere tutte le misure del**

*caso per mantenere l'esposizione del loro personale alla formaldeide entro limiti di sicurezza, è verosimile che il settore sanitario non avrà difficoltà a rispettare il valore limite fissato nella presente direttiva.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 17 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 ter) In alcuni Stati membri la formaldeide è utilizzata abitualmente per imbalsamare i defunti nel quadro delle pratiche culturali o religiose nazionali. È probabile che il settore funerario troverà difficile rispettare un valore limite di 0,3 ppm senza che ciò abbia effetti significativi a breve termine sulla capacità. Per tale settore è dunque opportuno introdurre un periodo di transizione di tre anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,5 ppm.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) Il 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) ("MOCA") risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Nel caso del MOCA è stata identificata la possibilità che tale sostanza sia assorbita in misura significativa attraverso l'epidermide. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per il MOCA e corredarlo di una nota relativa

(18) Il 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) ("MOCA") risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. ***La sua cancerogenicità, unitamente alle sue palesi caratteristiche genotossiche, ha reso possibile classificare tale sostanza come cancerogena per l'uomo.*** Nel caso del MOCA è stata identificata la possibilità

alla sensibilizzazione cutanea. Inoltre, tale sostanza è stata identificata come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e inserita nell'allegato XIV dello stesso regolamento. Per l'uso o l'immissione sul mercato è necessaria un'autorizzazione. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per il MOCA.

che tale sostanza sia assorbita in misura significativa attraverso l'epidermide. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per il MOCA e corredarlo di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea. Inoltre, tale sostanza è stata identificata come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e inserita nell'allegato XIV dello stesso regolamento. Per l'uso o l'immissione sul mercato è necessaria un'autorizzazione. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per il MOCA.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) I valori limite fissati dalla presente direttiva saranno oggetto di un riesame per garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup>, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

---

<sup>50</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il

#### *Emendamento*

(21) I valori limite fissati dalla presente direttiva saranno oggetto di un **controllo costante e di un** riesame **periodico** per garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup>, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

---

<sup>50</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il

regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero *evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese*. Gli Stati membri sono pertanto invitati a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni.

#### *Emendamento*

(23) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero *tener conto del fatto che le PMI e le microimprese, che rappresentano la grande maggioranza delle imprese dell'Unione, dispongono di risorse finanziarie, tecniche e umane limitate*. Gli Stati membri sono pertanto invitati a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni; *contestualmente al mantenimento di livelli di protezione uniformi per tutti i lavoratori, occorre facilitare il rispetto della normativa da parte delle PMI e delle microimprese. In tale contesto, misure specifiche quali incentivi e strumenti digitali potrebbero aiutare le PMI e le microimprese a rispettare meglio gli obblighi di cui alla direttiva 2004/37/CE e a progredire verso l'eliminazione dei rischi cancerogeni o mutageni. È opportuno che le parti sociali si scambiano le migliori prassi al riguardo*.

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Articolo 1 – comma -1 (nuovo) Direttiva 2004/37/CE

*Testo in vigore*

1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, riveli un rischio per la salute o la sicurezza. ***Il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.***

**Emendamento 23**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

"1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, riveli un rischio per la salute e per la sicurezza. ***Tale sorveglianza sanitaria può includere, se del caso, il monitoraggio biologico dell'esposizione alle sostanze. Si applica l'articolo 10 della direttiva 98/24/CE.***"

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma -1 ter (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 ter (nuovo)

*Emendamento*

***All'articolo 14, dopo il paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente:***

***"1 bis. Qualora gli Stati membri decidano di attuare il monitoraggio biologico, si applicano i valori limite di cui all'allegato III, parte B."***

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Dopo l'articolo 18 bis è inserito il seguente articolo:***

***"Articolo 18 ter***

***Entro il quarto trimestre del 2019 la Commissione, sulla base dei dati scientifici e di adeguate consultazioni, valuta la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di includervi un elenco di farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici, che sono cancerogeni o mutageni o di proporre uno strumento giuridico più appropriato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori che manipolano tali farmaci. Su tale base la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali."***

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma -1 quater (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato II – punto 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***All'allegato II, è aggiunto il seguente punto:***

***"2 bis. Qualora venga attuato il monitoraggio biologico, esso dovrebbe prendere in considerazione i valori biologici raccomandati dallo SCOEL nonché altri orientamenti e informazioni disponibili a livello nazionale e di Unione."***

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato**

Direttiva 2004/37/CE  
Allegato III – parte A – tabella – riga 4

*Testo della Commissione*

Formaldeide - - 0,37 0,3 - 0,738 0,6 - sensibilizzazione cutanea (9)

*Emendamento*

Formaldeide - - 0,37 0,3 - 0,738 0,6 - sensibilizzazione cutanea (9) *Per il settore funerario e dell'imbalsamazione valore limite 0,5 ppm fino al xx yyyy 202z [3 anni]*

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva**

**Allegato**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte B

*Testo della Commissione*

B. ALTRE DISPOSIZIONI  
DIRETTAMENTE CONNESSE

*p.m.*

*Emendamento*

*All'allegato III, la parte B è sostituita dalla seguente:*

"B. ALTRE DISPOSIZIONI  
DIRETTAMENTE CONNESSE

*Negli Stati membri che attuano il monitoraggio biologico dell'esposizione al cadmio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e al punto 2 bis dell'allegato II, tale monitoraggio comprende la misurazione del livello di cadmio nelle urine (CdU) mediante spettrometria di assorbimento o un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è pari a 2µg Cd/g creatinina e il valore limite TWA su 8 ore è pari a 0,004 mg/m<sup>3</sup> (frazione respirabile). In tal caso non è richiesto alcun periodo transitorio. "*

## MOTIVAZIONE

Il cancro costituisce la principale patologia di origine professionale nell'UE-28 e causa quasi altrettanti danni alla salute e alla vita dei lavoratori dell'effetto combinato delle altre due principali patologie (patologie muscoloscheletriche e malattie del sistema circolatorio). Tuttavia, gli effetti negativi dell'elevata esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro hanno conseguenze di portata ancora maggiore. Oltre alle patologie tumorali, infatti, tale esposizione può determinare un'ampia serie di altri problemi di salute, come malattie respiratorie e patologie neurologiche.

La Commissione europea è già intervenuta per affrontare questi problemi mediante l'adozione di due proposte legislative volte ad aggiornare la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, rispettivamente nel maggio 2016 e nel gennaio 2017.

Questa terza proposta legislativa prende in esame altri cinque agenti chimici cancerogeni: il cadmio e il berillio, insieme ai rispettivi composti inorganici, l'acido arsenico, la formaldeide e il cosiddetto MOCA (il 4,4' metilenbis).

La relatrice accoglie con favore questa terza proposta legislativa e i valori limite in essa contenuti che, secondo le stime effettuate, dovrebbero migliorare nel lungo termine le condizioni lavorative di più di un milione di lavoratori dell'UE, prevenendo oltre 22 mila casi di problemi di salute di origine professionale (patologie cancerogene e non cancerogene).

L'approccio della relatrice è stato quello di garantire la massima tutela per i lavoratori senza però gravare in maniera eccessiva in termini di costi sulle piccole e medie imprese. Questi due aspetti possono essere coniugati concedendo agli adeguamenti di tipo organizzativo e, soprattutto, tecnico, un periodo di transizione per il completamento degli interventi necessari. Data la debole ripresa economica in diversi paesi europei, che permane da alcuni anni, si ritiene auspicabile un percorso di agevolazione alle imprese che potrebbe essere suddiviso in:

- attivo: con erogazione di contributi alle imprese che si adeguano anche mediante lo stimolo all'europrogettazione, senza così incorrere nella eventuale violazione di vincoli europei;
- passivo: con riconoscimento di sgravi fiscali alle imprese che si adeguano.

Infine la relatrice ha voluto affrontare in maniera diretta e ambiziosa il problema dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene e mutagene derivanti dalla preparazione, dalla somministrazione o dallo smaltimento di farmaci pericolosi, inclusi i farmaci citotossici. Per questo motivo ha voluto includere nell'allegato I della presente direttiva i lavori che comportano l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene derivanti dalla preparazione, dalla somministrazione o dallo smaltimento di farmaci pericolosi (compresi i citotossici) classificati dallo IARC come cancerogeni (gruppo IARC 1), probabilmente cancerogeni (gruppo IARC 2A) o eventualmente cancerogeni (gruppo IARC 2B).



15.10.2018

## **PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA**

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro  
(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Relatore per parere: Jiří Maštálka

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro intende migliorare la protezione della salute dei lavoratori riducendone l'esposizione professionale a cinque agenti chimici. La proposta è corredata di una valutazione d'impatto.

Il cancro costituisce la causa principale di mortalità (53%) connessa al lavoro nell'UE. Per i lavoratori e le loro famiglie il cancro non soltanto provoca un drastico peggioramento della qualità della vita, ma costringe ad affrontare spese sanitarie dirette e causa indirettamente un calo del reddito, sia nel presente che nel futuro. Le patologie tumorali professionali hanno ripercussioni anche sul piano economico in generale, poiché riducono l'offerta di manodopera, ne abbassano la produttività e accrescono l'onere gravante sulle finanze pubbliche attraverso spese che si potrebbero evitare in termini di assistenza sanitaria e altre prestazioni. Infine, i tumori professionali implicano per le aziende costi legati alla sostituzione del personale, alla perdita di produttività e alla necessità di versare salari più elevati per compensare i maggiori rischi professionali.

Le parti sociali – organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro – hanno confermato che i cinque agenti cancerogeni indicati di seguito e selezionati per la terza modifica della direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, sono di grande rilevanza per la protezione dei lavoratori e hanno quindi esortato la Commissione a continuare i lavori preparatori per la definizione di valori limite di esposizione professionale (OEL) per:

1. il cadmio e i suoi composti inorganici nell'ambito di applicazione della direttiva;

2. il berillio e i composti inorganici di berillio nell'ambito di applicazione della direttiva;
3. l'acido arsenico e i suoi sali come pure i composti inorganici di arsenico nell'ambito di applicazione della direttiva;
4. la formaldeide
5. il 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) ("MOCA").

La direttiva fissa una serie di requisiti minimi generali miranti a eliminare o ridurre l'esposizione a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni che rientrano nel suo ambito di applicazione. I datori di lavoro devono individuare e valutare i rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro e devono prevenire l'esposizione in presenza di rischi.

La presente iniziativa di modifica della direttiva 2004/37 è in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. Essa attua il suo decimo principio relativo a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, contribuendo direttamente a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La modernizzazione del quadro normativo, grazie alla fissazione di valori limite aggiornati di esposizione professionale alle sostanze cancerogene e mutagene, è stata indicata tra le priorità nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro nella comunicazione della Commissione "Lavoro più sicuro e più sano per tutti" del gennaio 2017.

Secondo le stime, l'adozione della proposta si tradurrebbe nel lungo periodo in benefici per oltre un milione di lavoratori in termini di miglioramento della prevenzione e protezione in relazione all'esposizione professionale alle sostanze cancerogene e mutagene che possono essere all'origine di vari tipi di patologie tumorali e consentirebbe di prevenire 22 000 casi di malattia.

Il relatore sostiene con forza la suddetta proposta, con alcuni emendamenti che mirano principalmente a sottolineare la necessità di una panoramica e un aggiornamento regolari di tutti i potenziali agenti cancerogeni o mutageni, che dovranno essere inclusi nell'elenco in base a dati scientifici. Il relatore ritiene inoltre che tutte le sostanze suscettibili di aumentare il rischio di patologie cancerogene di origine professionale debbano essere disciplinate dalla legislazione dell'UE.

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva

#### Considerando 1

*Testo della Commissione*

(1) *Il principio 10* del pilastro europeo dei diritti sociali<sup>43</sup>, proclamato a Göteborg

*Emendamento*

(1) *Una delle attuali priorità della politica sociale dell'Unione europea è*

il 17 novembre 2017, sancisce che ogni lavoratore ha **il** diritto un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, come pure a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.

---

<sup>43</sup> Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, [https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights\\_it](https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it)

***evitare la frammentazione e il dumping sociali in Europa mediante un rinnovato processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro nell'Unione. Questo è anche uno degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali<sup>43</sup>, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, il cui principio 10 sancisce che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, come pure a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.***

---

<sup>43</sup> Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, [https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights\\_it](https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it)

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce, in particolare, il diritto fondamentale alla vita di cui all'articolo 2 e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque sotto il profilo della salute, della sicurezza e della dignità di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della stessa.***

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 ter) Gli articoli da 153 a 155 TFUE stabiliscono la sfera di competenza e l'autorità delle parti sociali per quanto riguarda la negoziazione e l'applicazione degli accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva Considerando 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) **La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup> ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione** ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La direttiva 2004/37/CE, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro, **sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite** dalla direttiva 2004/37/CE. Le prescrizioni minime di cui

(2) **L'obiettivo delle modifiche della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup> previste nella presente direttiva è quello di introdurre misure sanitarie più efficaci e migliorare e rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro l'esposizione** ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, **conformemente al principio di precauzione.** La direttiva 2004/37/CE, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni **attualmente** disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di

alla direttiva 2004/37/CE mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi.

lavoro. ***È essenziale che tali*** elementi importanti ***stabiliti*** dalla direttiva 2004/37/CE ***siano oggetto di riesame costante e revisione e aggiornamento periodici alla luce dei dati scientifici più recenti***. Le prescrizioni minime di cui alla direttiva 2004/37/CE mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi.

---

<sup>44</sup> Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

---

<sup>44</sup> Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 3**

#### *Testo della Commissione*

(3) I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'impiego di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno

#### *Emendamento*

(3) I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. ***I valori limite dovrebbero essere riveduti e aggiornati periodicamente in conformità dei principi di precauzione e di protezione dei lavoratori e alla luce dei più recenti studi e dati scientifici e tecnici disponibili in materia di agenti cancerogeni e mutageni. È altresì opportuno prendere in considerazione il miglioramento delle tecniche di misurazione, delle misure di gestione del rischio e di altri fattori pertinenti.*** Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione

nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.

dell'impiego di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della direttiva 2004/37/EC non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. ***Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni può essere scientificamente possibile individuare***

#### *Emendamento*

(4) Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della direttiva 2004/37/EC non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE.

*livelli al di sotto dei quali l'esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.*

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva

#### Considerando 6

##### *Testo della Commissione*

(6) La presente direttiva rafforza **la** protezione **della salute e della sicurezza** dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. La trasparenza di **tali informazioni dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata.**

##### *Emendamento*

(6) La presente direttiva rafforza **il livello di** protezione dei lavoratori **per migliorare la loro salute e sicurezza** sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. **Dovrebbero essere ulteriormente incoraggiate misure volte a garantire la trasparenza nonché campagne di prevenzione e informazione a livello di Unione.**

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) È inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, **compreso l'assorbimento cutaneo**, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all'allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE.

#### *Emendamento*

(7) ***Alla luce dei dati scientifici, è inoltre necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, oltre a quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, tenendo conto anche delle osservazioni circa la possibilità di assorbimento cutaneo – concretamente attraverso penetrazione cutanea, sensibilità acuita a livello cutaneo e dell'apparato respiratorio e sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie*** – al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all'allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE.

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(9 bis) Si prevede che la fissazione di limiti a livello dell'Unione per l'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro fornirà un efficace contributo alla prevenzione di gravi problemi sanitari e del cancro e migliorerà altresì la qualità della vita e il benessere dei lavoratori e dei loro familiari, prolungando la vita lavorativa, aumentando la produttività e la competitività nell'Unione europea e contribuendo a garantire condizioni di***



*parità per le imprese dell'Unione.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) Per quanto riguarda il cadmio, nel breve termine un valore limite di 0,001 mg/m<sup>3</sup> può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione *sette* anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,004 mg/m<sup>3</sup>.

#### *Emendamento*

(12) Per quanto riguarda il cadmio, nel breve termine un valore limite di 0,001 mg/m<sup>3</sup> può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione **di cinque** anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,004 mg/m<sup>3</sup>.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) Per quanto riguarda il berillio, nel breve termine un valore limite di 0,0002 mg/m<sup>3</sup> può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione di **cinque** anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,0006 mg/m<sup>3</sup>.

#### *Emendamento*

(14) Per quanto riguarda il berillio, nel breve termine un valore limite di 0,0002 mg/m<sup>3</sup> può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione di **quattro** anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,0006 mg/m<sup>3</sup>.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(18 bis) Vi sono prove sufficienti della cancerogenicità delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel. L'Agenzia**

*internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo (gruppo 1) nel 2012, sulla base di elementi sufficienti che dimostrano che l'esposizione è associata a un maggior rischio di cancro al polmone. Le nuove tecnologie dei motori diesel hanno modificato la qualità e la quantità delle emissioni di tali motori e i rischi di cancro associati sono stati ridotti ma non eliminati. A causa del lungo periodo di transizione necessario per passare dalle vecchie alle nuove tecnologie diesel, è lecito prevedere che per molti anni a venire sul luogo di lavoro si verificherà una concomitante esposizione alle emissioni di gas di scarico dei vecchi e dei nuovi motori diesel. Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono il risultato di un processo e pertanto non sono soggette a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, dovrebbe essere stabilito un valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel. È pertanto opportuno inserire nell'allegato I i lavori comportanti esposizione ai gas di scarico dei motori diesel e stabilire nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE un valore limite per tali emissioni. Le voci degli allegati I e III di detta direttiva dovrebbero comprendere i fumi di tutti i tipi di motori diesel, indipendentemente dal fatto che le emissioni siano prodotte da vecchi o nuovi motori diesel. È noto che il carbonio elementare è il marcatore di esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.*

### **Emendamento 13**

**Proposta di direttiva  
Considerando 18 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(18 ter)** *Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. L'esposizione a tali miscele può verificarsi, tra l'altro, durante lavori che comportano processi di combustione, come i processi che generano i gas di scarico dei motori a combustione e i processi di combustione ad alte temperature. L'attuale voce 2 dell'allegato I di tale direttiva dovrebbe pertanto essere ampliata in modo da coprire altre situazioni di esposizione professionale durante le quali i lavoratori sono esposti alle sostanze in parola e alle loro miscele. Sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è inoltre opportuno stabilire nella parte A un valore limite per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici utilizzando il benzo[a]pirene come indicatore.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(20 bis)** *Analogamente, da una valutazione a lungo termine del valore aggiunto dell'attuazione della presente direttiva emerge che la direttiva migliorerà le condizioni di lavoro di più un milione di lavoratori nell'Unione europea e permetterà di prevenire più di 22 000 casi di malattie professionali.*

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) I valori limite fissati dalla presente direttiva saranno oggetto di **un** riesame per garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup>, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

---

<sup>50</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

#### *Emendamento*

(21) I valori limite fissati dalla presente direttiva saranno oggetto di **verifica nonché di controllo costante e** riesame **periodico** per garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup>, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

---

<sup>50</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(21 bis)** *I periodi di transizione stabiliti nella presente direttiva consentono di adottare misure adeguate per giocare d'anticipo rispetto a eventuali nuovi sviluppi e per pianificare gli investimenti, così da evitare ripercussioni negative per le imprese o i lavoratori. Nel caso delle PMI, ad esempio, i periodi di transizione per talune sostanze permetteranno alle imprese di affrontare eventuali problemi tecnici specifici e di pianificare gli investimenti con sufficiente anticipo.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato – comma -1 (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato I – punto 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*All'allegato I della direttiva 2004/37/CE è aggiunto il punto seguente:*

*"5 bis. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel."*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato – comma -1 bis (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato I – punto 5 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*All'allegato I della direttiva 2004/37/CE è aggiunto il punto seguente:*

*"5 ter. Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o*

*nella pece di carbone e lavori comportanti, tra l'altro, esposizione a idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni, in particolare in processi di combustione, quali i processi che generano i gas di scarico dei motori a combustione e i processi di combustione ad alte temperature."*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – parte introduttiva**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Misure transitorie" – riga 1

#### *Testo della Commissione*

Valore limite 0,004 mg/m<sup>3</sup> fino al xx yyyy  
202z [7 anni]

#### *Emendamento*

Valore limite 0,004 mg/m<sup>3</sup> fino al xx yyyy  
202z [5 anni]

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – parte introduttiva**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Misure transitorie" – riga 2

#### *Testo della Commissione*

Valore limite 0,0006 mg/m<sup>3</sup> fino al xx  
yyyy 202z [5 anni]

#### *Emendamento*

Valore limite 0,0006 mg/m<sup>3</sup> fino al xx  
yyyy 202z [4 anni]

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – parte introduttiva**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Nome agente" – riga 5 bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*Miscela di idrocarburi policiclici aromatici contenenti benzo[a]pirene definite cancerogene ai sensi della*

*direttiva*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – parte introduttiva**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Valori limite" – colonna "8 ore" – colonna "mg/m<sup>3</sup>" – riga 5 bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**0,00007<sup>10 bis</sup>**

---

**<sup>10 bis</sup> benzo[a]pirene come marcatore della concentrazione totale di IPA**

*Motivazione*

*Si tratta del livello applicato in Germania e che rappresenta attualmente la migliore prassi nell'Unione europea.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – parte introduttiva**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Nome agente" – riga 5 ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Emissioni di gas di scarico dei motori diesel**

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – parte introduttiva**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – tabella – colonna "Valori limite" – colonna "8 ore" – colonna "mg/m<sup>3</sup>" – riga 5 ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**0,000011<sup>10 ter</sup>**

---

***10<sup>ter</sup> misurate sotto forma di carbonio  
elementare***

*Motivazione*

*Secondo i calcoli del DECOS, il comitato di esperti sulla sicurezza sul lavoro dei Paesi Bassi, tale valore corrisponde a 4 decessi ogni 100 000 persone, per un'esposizione professionale di 40 anni. I lavoratori non dovrebbero essere esposti a emissioni di gas di scarico dei motori diesel superiori ai livelli di base.*



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	EMPL 16.4.2018
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	JURI 16.4.2018
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Jiří Maštálka 23.4.2018
<b>Esame in commissione</b>	3.9.2018
<b>Approvazione</b>	10.10.2018
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 22 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

22	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
ECR	Angel Dzhambazki
EFDD	Joëlle Bergeron
ENF	Gilles Lebreton
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos
PPE	Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
S&D	Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken
VERTS/ALE	Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro	
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)	
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	5.4.2018	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	EMPL 16.4.2018	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 16.4.2018	JURI 16.4.2018
<b>Relatori</b> Nomina	Laura Agea 16.5.2018	
<b>Esame in commissione</b>	11.7.2018	9.10.2018
<b>Approvazione</b>	20.11.2018	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	43 0 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Adam Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslav Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Georges Bach, Rosa D'Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato	
<b>Deposito</b>	23.11.2018	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>43</b>	<b>+</b>
ALDE	Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort
ECR	Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens
EFDD	Laura Agea, Rosa D'Amato
ENF	Mara Bizzotto
GUE	Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
NI	Lampros Fountoulis
PPE	Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc
S&D	Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Peter Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato
VERTS/ALE	Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>2</b>	<b>0</b>
ENF	Dominique Martin, Joëlle Mélin

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti